



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

Dirigente del Servizio:	Geom. Carlo Pajaro
Resp. del Procedimento:	Geom. Carlo Pajaro
Resp. dell'Istruttoria:	Dott. Carlo Maso

ORDINANZA N. 18 DEL 14.04.2016

Prot. n. 0006351/2016

*Al Sig. Staibano Giovanni
Via Cavin Caselle, 135/A
30036 Santa Maria di Sala (VE)*

Obbligato in solido

*Alla ditta La Perla S.r.l.
Via Cavin di Sala, 135/A
30036 Santa Maria di Sala (VE)*

Oggetto: Ordinanza ingiunzione relativa a sanzione dell'ULSS 13 n. 0052/S/MS/EC (n. 11 r. v.) del 25.02.2016 nei confronti del Sig. Staibano Giovanni L. R. della ditta La Perla S.r.l..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il verbale di violazione amministrativa n. 0052/S/MS/EC (n. 11 r. v.) del 25.02.2016, notificato in data 26.02.2016, emesso dall'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, a carico del Sig. Staibano Giovanni, nato a Minori (SA) il 07.03.1947, residente a Santa Maria di Sala (VE) in Via Cavin Caselle, 135/A, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della ditta La Perla S.r.l. con sede legale a Santa Maria di Sala (VE) in Via Cavin Caselle, 135, titolare dell'attività di ristorazione esercitata nei locali siti a S. Maria di Sala (VE) in Via Cavin Caselle, 135, riguardante la violazione dell'art. 5 del Reg. CE 852/04, sanzionata dall'art. 6 co. 8 del D. Lgs. 193/07, per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo adottate dall'impresa e predisposte in base ai principi del sistema HACCP, in quanto le schede di registrazione delle temperature delle attrezzature refrigeranti in uso nell'attività per la conservazione degli alimenti, non erano state compilate;

Preso atto che il titolare, Sig. Staibano Giovanni, entro i termini di legge ha fatto pervenire in data 11.03.2016 – prot. n. 0004037/2016 degli scritti difensivi in merito al verbale sopracitato, chiedendo all'Autorità competente di rivedere la sanzione comminata;

Sentito in merito il Sindaco, che in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dall'art. 19 della Legge 689/91, può ridurre o comunque intervenire sull'aspetto economico delle sanzioni;

Ritenuto pertanto di accogliere le memorie difensive presentate dal Sig. Staibano Giovanni, L. R. della ditta La Perla S.r.l., applicando, valutati i criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/81 e quale somma ritenuta equa, il minimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione di cui al verbale succitato;

Vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;

Visti i Regolamenti CE 852/04 e 853/04;

Disto il D. Lgs. 06 novembre 2007, n. 193;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, al Sig. Staibano Giovanni, nato a Minori (SA) il 07.03.1947, residente a Santa Maria di Sala (VE) in Via Cavin Caselle, 135/A, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della ditta La Perla S.r.l. con sede legale a Santa Maria di Sala (VE) in Via Cavin Caselle, 135, titolare dell'attività di ristorazione esercitata nei locali siti a S. Maria di Sala (VE) in Via Cavin Caselle, 135, di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui al verbale di violazione amministrativa n. 0052/S/MS/EC (n. 11 r. v.) del 25.02.2016, notificato in data 26.02.2016, emesso dall'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, la somma complessiva di € 1.000,00= (mille/00);

INGIUNGE

alla Ditta interessata di versare la somma complessiva di € 1.000,00= (mille/00) tramite versamento sul c.c.p. n. 15453301 intestato al Comune di Santa Maria di Sala - Servizio Tesoreria oppure tramite bonifico bancario a favore del Comune di Santa Maria di Sala - Servizio Tesoreria Codice IBAN: IT14F0103036300000001535090 (specificare la causale indicando gli estremi del verbale e della presente Ordinanza-Ingiunzione), nei termini di **trenta** giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena l'esecuzione forzata a norma dell'art. 27 della Legge 689/81.

DISPONE

1. che la ditta interessata comunichi all'Ufficio Attività Produttive del Comune l'avvenuta obblazione della sanzione presentando copia della ricevuta;
2. di trasmettere per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza copia del presente provvedimento all'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
3. di notificare il presente atto alle parti interessate in indirizzo.

*Avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione al Giudice di Pace c/o il Tribunale Ordinario - Sezione di Mestre entro **trenta** giorni dalla data di notifica, ai sensi della Legge 689/81.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Carlo Pajaro

